



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e, in particolare, gli articoli 49-ter e 49-quater;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2021, n. 151, concernente regolamento recante modalità di iscrizione al registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore del diporto;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle figure professionali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto del Direttore generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 6 giugno 2024, n. 150;

VISTO il decreto del Direttore generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 27 febbraio 2025, n. 30;

RITENUTO di procedere alla definizione di nuovi criteri e modalità per il riconoscimento dell'idoneità di enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, all'organizzazione del corso teorico-pratico di preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di mediatore del diporto, con particolare riferimento agli enti di formazione riconosciuti di diritto

DECRETA

Art. 1

Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 49-quater, comma 5, del d.lgs. n. 171/2005 il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'idoneità di enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, all'organizzazione del corso teorico-pratico di preparazione



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di mediatore del diporto di cui al medesimo articolo 49-quater, comma 3, lettera e).

2. Il corso teorico-pratico di cui al comma 1 può avvalersi anche di modalità di didattica a distanza (DAD).
3. Gli enti di cui al comma 1 rilasciano un attestato di frequenza del corso teorico-pratico conforme al modello in allegato 1.

Art. 2

Riconoscimento di diritto

1. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la Federazione Nazionale degli Agenti Raccomandatori Marittimi e Mediatori Marittimi (Federagenti), Assonautica Italiana, Confindustria Nautica e ISYBA – Italian Ship & Yacht Brokers Association sono riconosciute enti di formazione idonei all'organizzazione del corso teorico-pratico di preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di mediatore del diporto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, Federagenti, Assonautica Italiana, Confindustria Nautica e ISYBA riconoscono l'idoneità delle rispettive articolazioni, associazioni o affiliazioni locali che gliene facciano richiesta ed effettuano la vigilanza sullo svolgimento dell'attività secondo le rispettive previsioni statutarie e, ove sussistano, regolamentari.
3. Federagenti, Assonautica Italiana, Confindustria Nautica e ISYBA comunicano con cadenza trimestrale alla Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne l'elenco aggiornato e completo delle rispettive articolazioni, associazioni o affiliazioni locali di cui al comma 2 riconosciute idonee o che abbiano cessato l'attività o la cui idoneità sia stata revocata.

Art. 3

Requisiti

1. Possono ottenere il riconoscimento per la finalità di cui all'articolo 1:
 - a) le università statali, le università non statali legalmente riconosciute, le università telematiche, gli istituti superiori a ordinamento speciale;
 - b) i centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni;
 - c) le associazioni o le federazioni nazionali di categoria della nautica da diporto, che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, nonché le associazioni o federazioni a loro associate;
 - d) gli enti di formazione che soddisfano i requisiti di cui al comma 3.
2. Le associazioni e le federazioni di cui al comma 1, lettera c), possono ottenere il riconoscimento alle seguenti condizioni:
 - a) anzianità di costituzione di almeno tre anni alla data della richiesta di riconoscimento;
 - b) numero di associati, affiliati o aderenti effettivi, secondo le condizioni stabilite nello statuto, non inferiore a cinquanta persone giuridiche attive;
 - c) disponibilità giuridica di una sede sul territorio della Repubblica italiana;



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

- d) rispetto nello statuto dei principi di democraticità della vita associativa e di pariteticità di posizione fra gli associati, gli affiliati o gli aderenti;
 - f) struttura amministrativa caratterizzata almeno da tre dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dei quali uno svolge la funzione di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) e del d.lgs. n. 196/2003.
3. Gli enti di formazione di cui al comma 1, lettera d), possono ottenere il riconoscimento alle seguenti condizioni:
- a) proprietà, finanziatori o donatori indipendenti da persone fisiche o da persone giuridiche o da associazioni connesse al settore della mediazione marittima e della mediazione del diporto;
 - b) disponibilità giuridica di almeno una sede sul territorio della Repubblica italiana;
 - c) struttura amministrativa caratterizzata almeno da tre dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dei quali uno svolge la funzione di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) e del d.lgs. n. 196/2003.

Art. 4

Presentazione delle domande

1. Gli enti di formazione di cui al comma 1 interessati, tramite il legale rappresentante, presentano domanda di riconoscimento, corredata di imposta di bollo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
2. La domanda di riconoscimento riporta:
 - a) la denominazione o ragione sociale, l'indirizzo della sede legale, l'indirizzo della sede sul territorio della Repubblica italiana di svolgimento del corso in presenza o di origine della didattica a distanza;
 - b) documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti strutturali di cui all'articolo 3;
 - c) per i soli i centri di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), documentazione idonea a dimostrare il riconoscimento della Regione competente per territorio;
 - d) per le persone giuridiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto e degli eventuali regolamenti interni;
 - e) regolamento e organizzazione del corso teorico-pratico, conforme al disposto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2021, n. 151;
 - f) indicazione del responsabile didattico del corso ed elenco dei docenti per ciascuna materia, con i relativi curricula.
3. Gli enti di formazione di cui al comma 1 riconosciuti comunicano eventuali variazioni delle informazioni di cui al comma 2 entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Art. 5

Procedura di riconoscimento

1. La Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne adotta decreto di riconoscimento o provvedimento motivato di rigetto della domanda di riconoscimento ai sensi della legge n. 241/1990.
2. Il decreto di riconoscimento ha validità di cinque anni dalla data di efficacia giuridica. La data di scadenza è indicata sul decreto. Il rinnovo del riconoscimento è soggetto a presentazione di una nuova domanda.
3. Ai fini del presente decreto, la Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne esercita la vigilanza amministrativa sugli enti di formazione riconosciuti. Il riconoscimento, anche di diritto, è revocato con provvedimento amministrativo adottato ai sensi della legge n. 241/1990 dalla Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

Art. 6

Disposizioni abrogative e finali

1. I decreti del Direttore generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 6 giugno 2024, n. 150 e 27 febbraio 2025, n. 30 sono abrogati.
2. Il presente decreto è pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, data del protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Patrizia SCARCHILLI



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

ALLEGATO 1 (articolo 1, comma 3)

MODELLO DI ATTESTATO DI FREQUENZA
DEL CORSO TEORICO-PRATICO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME DI ABILITAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDIATORE DEL DIPORTO

(Parte di provvedimento in formato grafico)



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it